REGOLAMENTO (CE) N. 1740/95 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione (³), modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95, reca, nell'allegato, parte B, l'elenco dei prodotti per i quali si applica un meccanismo di rilevamento diretto dei prezzi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria; che in seguito alla fissazione di un prezzo di entrata distinto per le ciliege acide, prodotto che è destinato principalmente alla trasformazione, con il regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo di entrata applicabile alle ciliege acide (¹), è opportuno trasferire le ciliege acide dalla parte A alla parte B dell'allegato a decorrere dalla data di applicazione del succitato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 3223/94 è modificato come segue:

 Nella parte A, la rubrica relativa alle ciliege è sostituita dalla seguente tabella:

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
• 0809 20 39 0809 20 49 0809 20 59 0809 20 69	Ciliege "altre"	dal 21 al 31 maggio dal 1º giugno al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1º al 10 agosto -

2. Nella parte B, è aggiunta la seguente rubrica :

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
• 0809 20 31 0809 20 41 0809 20 51 0809 20 61	Ciliege acide	dal 21 al 31 maggio dal 1º giugno al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1º al 10 agosto»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

Per la Commissione
Franz PISCHLER
Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

^(*) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (*) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66. (*) Vedi pagina 98 della presente Gazzetta ufficiale.